



CITTÀ DI BIELLA

**Regolamento
dell'imposta di soggiorno**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 20/12/2019

Comune di Biella
Regolamento dell'imposta di soggiorno

Indice

Articolo 1 Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili obblighi tributari.....	4
Articolo 4 Esenzioni.....	4
Articolo 5 Entità dell'imposta.....	5
Articolo 6 Obblighi dei gestori	5
Articolo 7 Versamento dell'imposta	6
Articolo 8 Accertamenti.....	7
Articolo 9 Tavolo tecnico	7
Articolo 10 Sanzioni	7
Articolo 11 Disposizioni finali.....	7

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011 e dall'art. 4 del decreto legge n. 50 del 24.04.2017, convertito con legge n. 96 del 21.06.2017. Il relativo gettito è destinato a promuovere il sistema turistico locale mediante la realizzazione di progetti ispirati ai seguenti macroobiettivi:
 - a) promozione nazionale ed internazionale della destinazione "Biella";
 - b) rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - c) riqualificazione e gestione dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi.
2. Con riferimento agli obiettivi di cui al comma 1, saranno finanziati i principali progetti collegati nel POR-FESR 2019/2022 e negli obiettivi di cui alle finalità di Biella città Creativa-UNESCO.
3. Le specifiche azioni e i monitoraggi di impieghi e risultati in riferimento ai progetti di cui sopra saranno materia di analisi e valutazione da parte del tavolo tecnico di cui al successivo art. 9.
4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. A tal fine si intendono tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli, affittacamere e locande, case e appartamenti per vacanze e residence, residenze di campagna, case per ferie, alloggi agro-turistici, bed and breakfast, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del decreto legge n. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, ubicati nel territorio del Comune di Biella.

Articolo 3

Soggetti passivi e responsabili obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Biella.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari, così come individuati all'art. 6, sono il gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 2, comma 4 ed il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5- ter del decreto legge 50/2017 convertito con legge n. 96/2017.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) i residenti nel Comune di Biella, come risultanti dall'anagrafe comunale;
 - b) coloro che pernottano presso i rifugi alpini e i rifugi escursionistici;
 - c) i minori fino al compimento del 14° anno di età;
 - d) i soggetti disabili ed i loro accompagnatori;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) il personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773 del 18.06.1931, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. n. 635 del 06.05.1940;
 - g) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, limitatamente al periodo di ricovero nel territorio stesso;
 - h) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie del Comune di Biella. L'esenzione si estende ai loro accompagnatori.

L'applicazione dell'esenzione di cui al presente articolo è subordinata – in caso di necessità – al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte degli interessati, di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e s. m. e i., attestante le condizioni per la sussistenza dell'esenzione.

Articolo 5

Entità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è applicata, in base al comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 23/2011, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nel limite massimo di 7 pernottamenti consecutivi.
2. L'imposta è applicata sulla base delle seguenti 3 fasce di prezzo riferite al costo della camera con colazione (al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) relativo al singolo pernottamento di 1 persona:
 - a) fascia 1 - da € 1,00 a € 34,99: € 0,50
 - b) fascia 2 - da € 35,00 a € 110,00: € 1,00
 - c) fascia 3 - oltre € 110,00: € 1,50

La misura dell'imposta associata a ciascuna fascia di prezzo, negli anni successivi a quello di istituzione dell'imposta, sarà modificabile con apposito atto di Giunta, previa consultazione del tavolo tecnico di cui all'art. 9 e nel rispetto della soglia massima di 5 euro a persona per ogni pernottamento. Si applica l'art.1 comma 169 della legge n. 296 del 27.12.2006 in tema di deliberazioni di tariffe e aliquote relative a tributi.

3. In caso di camere non vendute direttamente dalla struttura ricettiva al proprio ospite, l'imposta va corrisposta sulla base del prezzo a cui la camera è stata venduta dalla struttura ricettiva al tour-operator o all'agenzia di viaggio. A tal fine il gestore della struttura ricettiva è tenuto a documentare, a richiesta del Comune, il suddetto prezzo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 7 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare, l'imposta si applica limitatamente ai primi 7 pernottamenti.

Articolo 6

Obblighi dei gestori

1. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2 sono responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun semestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del semestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4 ed il totale

Comune di Biella
Regolamento dell'imposta di soggiorno

dell'imposta riscossa nel semestre. I semestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti: 01 gennaio – 30 giugno; 01 luglio – 31 dicembre.

2. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 sono tenuti inoltre a:
 - a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 - c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'art. 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
3. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo vanno redatte su modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7
Versamento dell'imposta

1. Al termine del proprio periodo di soggiorno, i soggetti passivi dell'imposta corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'imposta dovuta, calcolata secondo le modalità di cui all'art. 5.
2. Il soggetto gestore della struttura provvede a riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Biella, entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun semestre solare, con indicazione del tipo di versamento (imposta di soggiorno) e del periodo relativo, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
 - b) versamento in conto corrente postale intestato al Comune;
 - c) bonifico bancario o postale a favore della Tesoreria comunale

Articolo 8 **Accertamenti**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della legge n. 296/2006.
3. Con esenzione di spese e diritti, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può richiedere alle strutture ricettive ed alle relative associazioni di categoria, ai soggetti passivi del tributo ed ad altri uffici pubblici, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta.

Articolo 9 **Tavolo tecnico**

1. È costituito un tavolo tecnico con funzioni consultive e progettuali, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto ricettivo, per tali intendendosi le associazioni datoriali che sottoscrivono il contratto collettivo nazionale del Settore Turismo o a cui queste fanno riferimento sul territorio.
2. Il tavolo tecnico è convocato dall'Assessore competente e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni semestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui all'art. 2 del presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito d'imposta.

Articolo 10 **Sanzioni**

1. Per l'omesso, parziale, tardivo versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 18.12.1997.
2. Per l'omessa, incompleta, infedele, tardiva comunicazione dichiarazione prevista all'art. 6 del presente regolamento, commessa da parte del soggetto gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Articolo 11 **Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni regolamentari o di legge vigenti.

Comune di Biella
Regolamento dell'imposta di soggiorno

2. A norma dell'art. 13 comma15-quater del decreto legge n. 201 del 06.12.2011, convertito con legge n. 214 del 22.12.2011, il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato art. 13.